

Circolare del 19 giugno 2018

Oggetto: **Etichettatura – Reg. 2018/775 sull'indicazione di origine dell'ingrediente primario di un alimento; D.M. 7 maggio 2018 su decreti indicazione di origine; Circolare ICQRF sul D.Lgs. 231/2017.**

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 131 del 29 maggio 2018 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018, "recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento" (riportato di seguito).

Il regolamento disciplina l'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario di un alimento quando questa sia diversa dall'origine indicata per l'alimento con qualunque mezzo come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche. Fanno eccezione i *"termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche quando tali termini indicano letteralmente l'origine ma la cui interpretazione comune non è un'indicazione d'origine o del luogo di provenienza"* (art. 1, par. 1).

L'art. 26, par. 3, del reg. 1169/2011 stabilisce che, quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato ma non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, deve essere indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario oppure il paese o il luogo d'origine dell'ingrediente primario deve essere indicato come diverso da quello dell'alimento.

Il reg. 1169/2011 fornisce la seguente definizione di ingrediente primario: *"l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa"* (art. 2, par. 2, lett. q).

Il regolamento si applica, a decorrere dal 1* aprile 2020, sia quando l'origine dell'alimento è indicata volontariamente, sia quando è indicata obbligatoriamente ai sensi dell'art. 26, par. 2, lett. a), del reg. 1169/2011, cioè nei casi in cui la sua omissione possa indurre in errore il consumatore in merito all'origine reale dell'alimento.

Il regolamento non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti 1151/2012, 1308/2013, 110/2008 o 251/2014, o in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d'impresa registrati, in attesa dell'adozione di norme specifiche riguardo all'applicazione dell'art. 26, par. 3, del reg. 1169/2011, anche a tali indicazioni (art. 1, par. 2).

L'indicazione potrà avvenire con riferimento a una delle seguenti zone geografiche (art. 2):

- "UE", "non UE" o "UE e non UE";
- una regione o altra zona all'interno di diversi Stati membri o paesi terzi, purché sia definita tale dal diritto internazionale o comunque ben chiara per il consumatore medio;
- la zona di pesca FAO o il mare o il corpo idrico di acqua dolce purché definiti tali dal diritto internazionale o comunque ben chiari per il consumatore medio;
- uno o più Stati membri o paesi terzi;
- una regione o altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o paese terzo, purché sia ben chiara per il consumatore medio;
- il paese d'origine o il luogo di provenienza secondo le specifiche disposizioni dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;
- oppure utilizzando una dicitura quale: "*(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)*" o utilizzando una formula di significato equivalente per il consumatore.

Le informazioni devono essere apposte nello stesso campo visivo in cui è indicata l'origine dell'alimento.

Se questa è indicata con parole, le informazioni devono avere caratteri grandi almeno il 75% di quelli utilizzati per l'indicazione dell'origine.

In ogni caso i caratteri non possono avere dimensioni inferiori a quelle previste dall'art. 13, par. 2, del reg. 1169/2011 per la generalità delle indicazioni obbligatorie in etichetta, e quindi la parte mediana (altezza della x) deve essere pari o superiore a 1,2 mm (art. 3, parr. 1, 2 e 3).

L'emanazione del regolamento 2018/775, attesa già da diversi anni, è destinata a incidere anche sulla normativa nazionale. L'Italia, infatti, ha introdotto, per alcuni prodotti, specifiche indicazioni obbligatorie di origine destinate a essere superate da quelle disciplinate dal regolamento.

Tali disposizioni sono contenute nei seguenti decreti interministeriali:

- 9 dicembre 2016 recante "*Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*";
- 26 luglio 2017, recante "*Indicazione dell'origine in etichetta del riso*";
- 26 luglio 2017, recante "*Indicazione dell'origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro*";
- 16 novembre 2017, recante "*Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro*".

A tal proposito si rende noto che, sulla Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2018, è stato pubblicato il testo del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 7 maggio 2018 recante "Disposizione applicativa dei decreti relativi all'indicazione del paese d'origine nell'etichetta degli alimenti" (riportato di seguito).

L'adozione del decreto si è resa necessaria in quanto tutti i citati decreti contengono una formula (cd. "*clausola di cedevolezza*"), analoga a quella prevista dal decreto 9 dicembre 2016 sul latte, volta a stabilire che: "*in caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all'art. 1, prima del 31 marzo 2019, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi*" (art. 7, comma 3).

Poiché, come detto, il regolamento sull'indicazione di origine dell'ingrediente primario invece prevede, secondo la formulazione ormai comune a molti provvedimenti dell'Unione,

che l'entrata in vigore sia seguita da un periodo di tempo finalizzato a consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove disposizioni, e che l'applicazione delle nuove disposizioni avvenga solo a partire dal termine di questo periodo transitorio, il Ministero ha ritenuto necessario intervenire sui decreti nazionali in modo da evitare la perdita di efficacia degli stessi prima di tale momento.

Il decreto del 7 maggio, pertanto, modifica le formule contenute nei diversi decreti aggiungendo, dopo la parola "*medesimi*", le parole "*ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione*", in modo da assicurare la "*continuità normativa*" fino al momento in cui diventerà applicabile il nuovo regolamento sull'indicazione di origine dell'ingrediente primario.

Riguardo al medesimo argomento si segnala che il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – dopo la circolare n. 391 dell'8 maggio 2018, di cui alla nostra [Com. n. 28 del 14/05/2018](#), ha emanato la [circolare n. 421 del 16/05/2018](#) (riportata di seguito).

La circolare, riferita ancora al D.Lgs. 231/2017, fornisce alcune indicazioni relative all'applicabilità dei decreti interministeriali già citati.

La circolare specifica che, secondo le indicazioni ricevute del Gabinetto del Ministro, l'ICQRF dovrà dare applicazione ai decreti fino al 31 marzo 2020, in quanto fonti suppletive/applicative dell'art. 26, par. 3, del reg. 1169/2011. Come detto, infatti, il regolamento sull'indicazione di origine dell'ingrediente primario sarà applicabile soltanto a partire dal 1 aprile 2020.

Le violazioni delle disposizioni dei decreti saranno sanzionate ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 231/2017. L'articolo punisce le violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all'articolo 26 del reg. 1169/2011 e prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro. A norma del comma 2 dell'articolo, quando la violazione concerne soltanto errori e omissioni formali, la sanzione va da 500 euro a 4.000 euro.

La competenza all'irrogazione delle sanzioni, sempre secondo la circolare, spetta direttamente allo stesso ICQRF, in conformità a quanto prevede in generale l'art. 26 del D.Lgs. 231/2017.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/775 DELLA COMMISSIONE**del 28 maggio 2018****recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce le norme e i requisiti generali per l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti, che si applicano fatte salve le specifiche disposizioni dell'Unione.
- (2) L'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 dispone che l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o luogo di provenienza reali dell'alimento finale in questione, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza. Tale articolo mira a prevenire la fornitura di informazioni ingannevoli sugli alimenti che facciano pensare che l'alimento abbia una determinata origine, mentre la sua origine reale è di fatto differente.
- (3) L'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce inoltre che, quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario in questione, oppure il paese d'origine o luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento. Esso dispone inoltre che l'applicazione di tali requisiti è soggetta all'adozione di un atto di esecuzione.
- (4) L'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 contempla i casi in cui l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è fornita su base obbligatoria conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento o su base volontaria attraverso qualsiasi indicazione quali diciture, termini, illustrazioni o simboli.
- (5) Le indicazioni volontarie come quelle geografiche, che sono incluse nella denominazione dell'alimento o l'accompagnano, possono anche far parte delle denominazioni di prodotto protette da specifiche normative dell'UE in quanto indicazioni geografiche o marchi d'impresa.
- (6) Le indicazioni del paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento che fanno parte delle denominazioni di prodotto protette in quanto indicazioni geografiche a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 ⁽²⁾, (UE) n. 1308/2013 ⁽³⁾, (CE) n. 110/2008 ⁽⁴⁾ o (UE) n. 251/2014 ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, o protette in virtù di accordi internazionali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011. In considerazione del fatto che per tali denominazioni di prodotto esiste un legame intrinseco tra le caratteristiche del prodotto e l'origine geografica e che sono disciplinate da norme

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GUL 304 del 22.11.2011, pag. 18).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GUL 39 del 13.2.2008, pag. 16).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GUL 84 del 20.3.2014, pag. 14).

specifiche, anche in materia di etichettatura, e tenendo conto del loro carattere specifico in quanto diritti di proprietà intellettuale, è necessario esaminare ulteriormente il modo in cui, per le suddette denominazioni, dovrebbe essere indicata l'origine dell'ingrediente primario di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

- (7) Le indicazioni del paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento che fanno parte dei marchi d'impresa registrati rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Sono suscettibili di costituire marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni conferiscano ai prodotti o ai servizi di un'impresa un carattere distintivo. La finalità dei marchi d'impresa è consentire al consumatore di individuare il collegamento tra una particolare fonte o origine commerciale e prodotti e/o servizi specifici. Tenendo conto del carattere specifico e dell'obiettivo dei marchi d'impresa, è opportuno esaminare ulteriormente il modo in cui dovrebbe essere indicata l'origine dell'ingrediente primario di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, ove ciò sia richiesto per i marchi d'impresa.
- (8) Le denominazioni usuali e generiche contenenti termini geografici che indicano letteralmente l'origine, ma la cui interpretazione comune non è un'indicazione dell'origine o del luogo di provenienza dell'alimento, non dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento.
- (9) Ai fini del presente regolamento, i marchi di identificazione che accompagnano un alimento conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, non dovrebbero essere considerati un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza.
- (10) Per consentire ai consumatori di compiere scelte più consapevoli è necessario stabilire, mediante il presente regolamento, norme specifiche che dovrebbero applicarsi quando è indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario. Queste norme devono garantire che tali informazioni siano sufficientemente precise e significative.
- (11) È quindi opportuno che tali indicazioni relative all'ingrediente primario siano fornite con riferimento a una zona geografica che dovrebbe essere facilmente comprensibile per il consumatore. Per le regioni o altre zone geografiche dovrebbe essere proibito l'uso di nomi di fantasia che non costituiscono informazioni significative o che potrebbero indurre in errore il consumatore in merito al reale luogo di provenienza dell'ingrediente primario.
- (12) Qualora un ingrediente primario sia un alimento oggetto di specifiche disposizioni dell'Unione in materia di indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza, tali disposizioni potrebbero essere utilizzate alternativamente ai fini dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011.
- (13) Laddove gli operatori del settore alimentare decidano di indicare solamente il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario come diverso da quello dell'alimento, per esempio a causa della molteplicità e variabilità delle fonti di approvvigionamento e di particolari processi di produzione, è opportuno prevedere un quadro che tenga conto delle diverse circostanze della lavorazione degli alimenti. L'indicazione pertinente dovrebbe garantire che le informazioni fornite siano comprensibili per il consumatore.
- (14) Le informazioni fornite riguardo all'ingrediente primario conformemente al presente regolamento dovrebbero integrare le informazioni fornite ai consumatori sul paese d'origine o sul luogo di provenienza dell'alimento e dovrebbero essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.
- (15) Per l'applicazione del presente regolamento è opportuno stabilire un periodo transitorio appropriato, conformemente all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1169/2011, a norma del quale le nuove misure in materia di informazioni sugli alimenti dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° aprile di un anno civile.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche, quando tali termini indicano letteralmente l'origine, ma la cui interpretazione comune non è un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

2. Il presente regolamento non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 o (UE) n. 251/2014, o protette in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d'impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un'indicazione dell'origine, in attesa dell'adozione di norme specifiche riguardanti l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, a tali indicazioni.

Articolo 2

Indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario

L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, viene fornita:

a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:

- i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o
- ii) una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
- iii) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o
- iv) uno o più Stati membri o paesi terzi; o
- v) una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
- vi) il paese d'origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:

«(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

Articolo 3

Presentazione delle informazioni

1. Le informazioni fornite a norma dell'articolo 2 sono riportate con caratteri di dimensioni non inferiori a quelle previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato con parole, le informazioni fornite a norma dell'articolo 2 appaiono nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento e in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento non è indicato con parole, le informazioni fornite a norma dell'articolo 2 appaiono nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.

Articolo 4

Entrata in vigore, data di applicazione e misure transitorie

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2020.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del presente regolamento possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 maggio 2018.

Disposizione applicativa dei decreti relativi all'indicazione del paese d'origine nell'etichetta degli alimenti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione;

Visto altresì l'art. 26, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per taluni alimenti, tra cui i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo P8_TA-PROV(2016)0225 del 12 maggio 2016 con cui la Commissione europea è stata invitata a dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto nonché ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne, e a valutare la possibilità di estendere l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi settori;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento

(UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori», ed, in particolare, l'art. 7, comma 3;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso», ed in particolare l'art. 7, comma 2;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro», ed, in particolare l'art. 7, comma 2;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro», ed, in particolare, l'art. 7, comma 3;


Considerata l'importanza di acquisire, esaminare e condividere con la Commissione europea, nel periodo di applicazione sperimentale dei succitati decreti, i dati relativi agli impatti economici e sociali delle regolamentazioni adottate nelle more dell'applicazione degli atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafi 5 e 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

Tenuto conto dell'approvazione da parte dello *Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed* (ScOPAAF), sezione «*General Food Law*», del 16 aprile 2018, della proposta di regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce le norme per l'applicazione dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme per l'indicazione del Paese d'origine o luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento laddove differente da quello dato per l'alimento;

Considerato che la Commissione europea ha ritenuto di valorizzare l'esigenza manifestata dagli Stati membri, in sede di elaborazione finale dell'atto di esecuzione dell'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, di stilare linee guida atte a chiarire i contenuti del provvedimento normativo, stante la sua importanza pratica per gli operatori del settore e che tali linee guida verranno adottate sei mesi prima dell'applicazione del citato regolamento;

Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione degli atti di esecuzione dell'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, mantenere l'efficacia dei provvedimenti nazionali adottati in materia di indicazione dell'origine in etichetta della materia prima degli alimenti, in ossequio ad un principio di continuità normativa e coerenza della regolamentazione nazionale, in vista dell'armonizzazione realizzata con il citato regolamento;

Considerato che la clausola di cedevolezza, prevista in tutti i richiamati decreti interministeriali fa riferimento al momento di entrata in vigore degli atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafi 5 e 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, ai fini della prevista perdita di efficacia dei



provvedimenti nazionali con l'intento di evitare vuoti normativi e che, pertanto, le parole «entrata in vigore» si riferiscano ad un momento equivalente alla effettiva applicazione negli ordinamenti degli Stati membri della disciplina armonizzata approvata in sede europea e non, invece, ad una fase transitoria come quella intercorrente tra la pubblicazione degli atti di esecuzione dell'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e la data fissata per l'effettiva applicazione.

Decretano:

Art. 1.

Disposizione applicativa

1. All'art. 7, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari», sono aggiunte, dopo la parola «medesimi» le seguenti parole: «ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione».

2. All'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso», sono aggiunte, dopo la parola «medesimi» le seguenti parole: «ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione».

3. All'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro», sono aggiunte, dopo la parola «medesimi» le seguenti parole: «ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione».

4. All'art. 7, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro», sono aggiunte, dopo la parola «medesimi» le seguenti parole: «ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione».

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 maggio 2018

*Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
ad interim*
GENTILONI SILVERI

*Il Ministro dello sviluppo
economico*
CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 440

18A04002

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 maggio 2018.

Riepilogo degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020». (Determina n. DG/854/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agazia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, concernente il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il fun-


zionamento dell'Agazia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Visto il «Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agazia italiana del farmaco», pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visti i decreti del Ministro della salute 17 novembre 2016 e 31 gennaio 2017, con cui il prof. Mario Melazzini è stato, rispettivamente, nominato e confermato direttore generale dell'Agazia italiana del farmaco;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che conferma per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'AIFA e, in particolare, la deliberazione n. 26 del Consiglio di amministrazione resa in data 27 settembre 2006;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia eco-





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

OGGETTO: Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «legge di delegazione europea 2015»”. Ulteriori chiarimenti.

Roma.....

Ai Direttori degli Uffici ICQRF
LORO SEDI

Alla Direzione generale della prevenzione
e del contrasto alle frodi agro-alimentari

Alla Direzione generale per il riconoscimento
degli organismi di controllo e certificazione
e tutela del consumatore

Al Dip. Politiche europee e internazionali e
dello sviluppo rurale

Al Dip. delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare e della pesca

Al Gabinetto del Ministro
SEDE

Al Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. per la politica industriale, la
competitività e le piccole e medie imprese
Divisione VIII
Via Molise, 2 00187 ROMA

Al Ministero della Salute
D.G. per l'igiene e la sicurezza degli
alimenti e la nutrizione
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA

Al Comando Carabinieri Politiche Agricole e
Alimentari
Via Torino, 44
00184 ROMA

Al Comando Carabinieri per la tutela della
salute
Viale dell'Aeronautica, 122
00144 ROMA

Al Comando Carabinieri Unità per la Tutela
Forestale, Ambientale e Agroalimentare
Via G. Carducci, 5
00187 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza - Ufficio Operazioni - III Reparto
Viale XXI Aprile, 5
100162 ROMA

All'Agenzia delle Dogane
Ufficio Centrale Antifrode
Ufficio Intelligence Via M. Carucci, 71
00143 ROMA

All'Autorità Garante della concorrenza e del
mercato
Piazza G. Verdi, 6/a
00198 Roma

Alle Regioni e alle Province Autonome

Alle Associazioni e Organizzazioni di categoria
(*elenco allegato*)

Con Circolare n.391 dell'8 maggio 2018 l'ICQRF ha fornito prime indicazioni relativamente all'entrata in vigore, il 9 maggio scorso, del **Decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 231** (di seguito *decreto*), recante la **disciplina sanzionatoria** per le violazioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari prevista dal regolamento (UE) n. 1169/2011 (di seguito regolamento), nonché **l'adeguamento della normativa nazionale** alle disposizioni del medesimo regolamento e alla Direttiva 2011/91/UE.

Con riferimento alle norme sanzionatorie da applicare per i decreti interministeriali:

- 26 luglio 2017, recante "Indicazione dell'origine in etichetta del riso",
- 26 luglio 2017, recante "Indicazione dell'origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro",
- 16 novembre 2017, recante "Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro",
- 9 dicembre 2016 recante "origine del latte e dei suoi derivati",

il Gabinetto del Ministro – Ufficio legislativo ha fornito in data odierna all'ICQRF le indicazioni che di seguito si riportano:

- 1) l'ICQRF dovrà dare applicazione ai decreti interministeriali, in quanto fonti suppletive/applicative, fino al 31 marzo 2020 (e fintantoché siano efficaci e vigenti, in quanto non sospesi né annullati dal giudice amministrativo o da altra autorità giudiziaria che fosse competente) dell'articolo 26 paragrafo 3 del Reg. (UE) 1169/2011;
- 2) le violazioni sono sanzionabili in forza dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 231 del 2017;
- 3) quanto alla competenza, anche in ordine al decreto sull'origine del latte e dei suoi derivati, deve ritenersi prevalente il disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 231 del 2017.

Gli Uffici in indirizzo terranno pertanto conto delle indicazioni fornite al riguardo dal Gabinetto del Ministro.

Il Capo dell'Ispettorato
Stefano Vaccari
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)